

Repertorio n°

Fasc. n. /

CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE E L'ISTITUTO..... PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE SPESE INERENTI LA GESTIONE DEGLI EDIFICI E DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE.

L'anno duemilasedici (2016) addì (n.) del mese di , in Firenze, in una sala degli Uffici della Città metropolitana di Firenze, posti in Via Cavour n. 1,

TRA

- la Dott.ssa Rossana Biagioni, nata ail la quale interviene ed agisce nel presente contratto, non in proprio, ma in nome e per conto della CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE con sede in Via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480), nella sua qualità di Dirigente della Direzione, come da Decreto del Sindaco metropolitano n. del , per la quale agisce e si impegna, per quanto di competenza, in virtù dei poteri allo stesso conferiti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, domiciliato per le funzioni presso la sede dell'ente medesimo;

- l'Ing. Carlo Ferrante, nato a il, che interviene ed agisce nel presente contratto, non in proprio, ma sempre in nome e per conto della CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE con sede in Via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480), nella sua qualità di Dirigente della Direzione, come da Decreto del Sindaco metropolitano n. del , per la quale agisce e si impegna, per quanto di competenza, in virtù dei poteri allo stesso conferiti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, domiciliato per le funzioni presso la sede dell'ente medesimo;

E

Il Prof. nato a il il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma in nome e per conto del con sede in Via C.F. nella sua qualità di Dirigente Scolastico.

PREMESSO

- l'art. 1, comma 16, della Legge n. 56 del 7 Aprile 2014 il quale prevede che dal 1 gennaio 2015 la Città Metropolitana subentra alla Provincia di Firenze e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

- il D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 recante “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali a norma dell’art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265*”, per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge n. 56/2014;
- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all’art. 1 prevedono che “*la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze*”;
- che compete alla Città Metropolitana di Firenze, ai sensi art. 3, comma 1b, della Legge 11 gennaio 1996. n. 23 recante “*Norme per l’edilizia scolastica*”, la realizzazione, la fornitura, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici nonché la razionalizzazione al meglio dell’uso degli edifici stessi;
- che compete alla Città Metropolitana di Firenze, ai sensi art. 3 commi 1a e 2 della citata Legge 11 gennaio 1996 n. 23, la gestione degli edifici e delle attività scolastiche nonché le relative spese varie di ufficio e per l’arredamento, quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell’acqua e del gas, per il riscaldamento e i relativi impianti;
- che l’art. 3, comma 4 della legge 23 dell’11 gennaio 1996 dispone che “*Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico.*”
- che, a seguito di analisi e valutazioni della situazione attuale, è stato concordemente deciso di regolamentare in maniera diversa le funzioni e le spese inerenti la gestione degli edifici e delle attività scolastiche allo scopo di:
 - ridefinire i rispettivi ambiti di competenza previa ricognizione delle predette funzioni;
 - delegare alle Istituzioni scolastiche, in coerenza con il principio di sussidiarietà e laddove tecnicamente possibile, la gestione integrale di talune funzioni o interventi previa assegnazione di apposite risorse finanziarie al fine di perseguire la massima efficienza ed efficacia;
 - definire l’ammontare delle risorse finanziarie da assegnare a ciascun Istituto con criterio dinamico e commisurato alla tipologia, dimensione e caratteristiche degli edifici e delle attività scolastiche;
 - ampliare l’autonomia gestionale ed organizzativa delle istituzioni scolastiche;
 - ottimizzare l’utilizzo di risorse, procedere alla semplificazione amministrativa, ridurre i costi gestionali ed amministrativi;

- che la presente Convenzione sostituisce quella già in essere tra la Provincia di Firenze e gli Istituti Scolastici approvata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 461/2006 e stipulata a suo tempo in ottemperanza a quanto disposto all'art. 3, comma 4, Legge 11 gennaio 1996, n. 23;
- che lo schema della presente convenzione è stato approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. _____ del _____ ;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

Generalità e ambiti di competenza

Gli edifici dell'Istituto Scolastico denominato _____ comprese eventuali succursali e/o sedi staccate, nonché i locali e gli spazi accessori (esterni ed interni) destinati ad impianti sportivi (Palestre, sale ginniche, campi da gioco, etc.), Auditorium e relativi servizi, sono dati in consegna al Dirigente Scolastico – che accetta - nella sua qualità di titolare e Datore di Lavoro nella gestione delle attività didattiche e amministrative dell'Istituto.

Il Dirigente scolastico è tenuto ad utilizzare e far utilizzare i locali e gli spazi con la ordinaria diligenza, in conformità alla loro destinazione e nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni in materia di sicurezza, igiene ed agibilità.

In caso di atti vandalici, effrazioni e danneggiamenti vari alle strutture e agli impianti il Dirigente scolastico provvederà a comunicare l'accaduto alla Città Metropolitana fornendo ogni particolare su quanto accaduto e a denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

ART. 3

Funzioni e spese di competenza diretta della Città Metropolitana

Competono alla Città metropolitana di Firenze, ai sensi art. 3 comma 1/b Legge 23/96, la realizzazione, la fornitura, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, nonché la razionalizzazione al meglio dell'uso degli edifici stessi ;

Competono altresì alla Città metropolitana di Firenze, ai sensi art. 3 commi 1/a e 2 della Legge 11/1/1996 n.23, la gestione degli edifici e delle attività scolastiche nonché le relative spese varie di

ufficio e per l'arredamento, quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e i relativi impianti e più precisamente:

- Imposte e tasse sull'immobile;
 - Utenze elettriche;
 - Utenze idriche;
 - Utenze telefoniche, escluse le utenze dedicate ai telegrammi equiparate a spese postali, come peraltro quelle per il collegamento ad internet, e comunque da verificare sulla base delle situazioni esistenti;
 - Le centraline telefoniche se non diversamente pattuito con il singolo istituto scolastico;
 - Climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti;
 - Utenze energetiche in genere;
 - Manutenzione ascensori;
 - Acquisto e Manutenzione estintori;
 - Spese straordinarie di pulizia (ad es. a seguito di lavori edili e/o traslochi) e che comunque abbiano carattere di eccezionalità;
 - Manutenzione ordinaria e/o straordinaria non compresa nella presente convenzione sottoscritta ai sensi art. 3, comma 4 Legge 23/96;
 - Funzioni di cui al successivo articolo allorquando, a giudizio dell'Amministrazione, la dimensione e la tipologia della fornitura o del lavoro e/o la procedura di acquisto siano tali da far presumere un sostanziale vantaggio economico;
 - Quant'altro previsto dalle norme vigenti.
- l'art. 3, comma 4 della legge 23/96 dispone che "Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico."

ART. 4

Funzioni e spese delegate all'Istituto Scolastico (Fondo ordinario e Fondo per acquisto arredi)

La Città Metropolitana delega all'Istituto Scolastico, che accetta, la gestione integrale delle seguenti funzioni a cui farà fronte, per le relative spese, con le risorse a tal fine annualmente assegnate dalla Città

Metropolitana – Direzione Pubblica Istruzione - nei tempi e con le modalità indicate nei successivi articoli:

- Acquisto e manutenzione arredi ed attrezzature per aule, aule speciali e uffici (gli arredi ed attrezzature così acquistati saranno inventariati dall'ufficio patrimonio nella Città metropolitana che opererà le opportune scritture contabili a rettifica);
- Acquisto e manutenzione fotocopiatrici;
- Acquisto e manutenzione centralini telefonici.
- Acquisto e manutenzione hardware e software per la gestione amministrativa dell'Istituto ed in particolare per le segreterie (esclusi comunque hardware e software per la didattica di competenza statale);
- Acquisto e manutenzione di attrezzature ginniche e simili per palestre;
- Servizi igienico sanitari quali: derattizzazioni, disinfestazione processionaria, rimozione guano volatili e disinfestazioni, stasatura canali;
- Gestione e smaltimento rifiuti speciali, tossici e nocivi provenienti dallo svolgimento delle attività dell'istituto;
- Servizi per la vigilanza e la sicurezza degli immobili;
- Primi interventi di transennature e/o inibizione di eventuali spazi a rischio allorquando ne venga individuata l'esigenza e, dove possibile, rimozione immediata del pericolo stesso.
- Altre spese;

ART. 5

Fondo per interventi minuti di manutenzione straordinaria

La Città Metropolitana delega all'Istituto scolastico, che accetta, gli interventi minuti di manutenzione straordinaria, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo a cui farà fronte, per le relative spese, con le risorse a tal fine annualmente assegnate dalla Città Metropolitana – Direzione Immobili - nei tempi e con le modalità indicate nei successivi articoli:

- sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale e di tipologia di infisso;

- realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema dell'edificio e non interferiscano con le strutture portanti;
- realizzazione di recinti, cancellate, inferriate antintrusione;
- dotazione di nuovi impianti tecnologici di limitata estensione e a carattere puntuale (antintrusione, videosorveglianza, videocitofonici, interfonici, di condizionamento ed elettrici)
- rifacimento di porzioni di **intonaci esterni**;
- interventi finalizzati alla formazione di **cortili e giardini**, anche con piantumazione di alberi;
- ricerca e riparazione perdite idriche;
- opere propedeutiche alla realizzazione di nuovi laboratori didattici
- sostituzione di pezzi sanitari usurati/deteriorati;
- installazione su impianti elevatori di bottoniere con chiave;
- Vuotatura fosse biologiche, pozzetti sgrassatori e simili e smaltimento reflui;
- Coloriture di interni;
- Interventi murali di piccola entità non presupponenti autorizzazioni di organismi vari (Comune, ASL, VV.FF., Sovrintendenza);
- Manutenzione ordinaria di spazi esterni,
- Interventi di manutenzione ordinaria negli impianti idrotermosanitari, ad eccezione della centrale termica;

La responsabilità per questo punto, come già indicato dal precedente Art. 3, è affidata al Dirigente della Direzione

Tutti gli interventi sopra elencati, ancorché a carico dell'istituto scolastico, dovranno essere preventivamente concordati e formalmente autorizzati dalla Città Metropolitana.

Sono altresì soggetti a formale autorizzazione preventiva tutti gli interventi da realizzarsi in immobili vincolati ai sensi del Dlgs n° 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Sono tassativamente esclusi interventi che riguardino le reti di distribuzione di gas combustibile.

ART. 6

Criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie in ottemperanza articoli 4 e 5)

Con l'approvazione del Bilancio annuale e relativo P.E.G. (Piano Economico di Gestione) la Città Metropolitana determinerà l'ammontare delle risorse finanziarie destinate a coprire le spese relative alle funzioni di cui al precedente articolo delegate agli Istituti Scolastici.

Le suddette risorse saranno ripartite fra gli Istituti scolastici di competenza in base ai seguenti criteri e parametri:

1. Quota fissa per ogni Scuola;
2. Numero degli alunni risultante dall'ultima rilevazione ufficiale (organico di diritto);
3. Presenza di succursali e/o sezioni staccate nello stesso periodo di riferimento;
4. Differenziale relativo alla tipologia della scuola;
5. Differenziale relativo alla presenza o meno di palestra/e interna/e.

Per quanto riguarda il quarto punto saranno tenuti in considerazione gli indirizzi dell'Istituto scolastico in modo da fornire risorse aggiuntive a quelle scuole che necessitino per esigenze didattiche di attrezzature e strumenti particolari (Indirizzo Artistico e Alberghiero per la particolare natura dei laboratori). Per il quinto punto sarà preso in considerazione il maggior onere derivante dal mantenimento delle attrezzature per le eventuali palestre interne.

Per palestra interna si intende l'impianto o l'insieme di impianti presenti negli edifici oggetto della convenzione.

Il budget totale da assegnare sarà dunque ripartito basandosi sui seguenti indicatori:

- per il 20% quota fissa per ogni scuola (punto 1);
- per il 63 % sulla base della popolazione scolastica (punto 2);
- per il 10 % sulla base della presenza di sedi staccate e/o succursali (punto 3);
- per il 2% sulla base della tipologia della scuola (Indirizzi Artistico ed Alberghiero) (punto 4);
- per il 5% sulla base della presenza di palestra/e interna/e (punto 5).

Fondo Straordinario

La Città Metropolitana si riserva, per affrontare le spese impreviste relative a:

- sostituzione arredi e attrezzature obsolete
- arredi di nuovi plessi,
- arredi nel caso di ampliamenti dei plessi esistenti, - allestimento di laboratori e/o aule speciali,

- arredo palestre,
- eventi straordinari non prevedibili,

di iscrivere in bilancio un ulteriore apposito stanziamento.

Nel caso in cui non venga impegnato completamente, il Fondo straordinario sarà ripartito tra tutti gli Istituti scolastici secondo i criteri del presente articolo.

Sarà inoltre valutata dall'Amministrazione Metropolitana la possibilità di utilizzare questo fondo anche per contributi finalizzati a particolari progetti specifici, i quali dovranno pervenire all'ufficio Istruzione entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Il suddetto termine è da ritenersi perentorio.

ART. 6

Modalità per l'assegnazione dei fondi di cui all'art. 4 e 5

Entro 30 giorni dalla approvazione del P.E.G. annuale saranno determinate (e comunicate agli Istituti per le vie brevi – e-mail) le risorse assegnabili ad ogni Istituto Scolastico in base ai criteri e parametri di cui al precedente articolo.

Entro 45 giorni dalla approvazione del P.E.G., e comunque non prima del ricevimento della rendicontazione di cui all'Art. 10, saranno liquidate, a favore dell'Istituto Scolastico meglio individuato all'art. 2, le risorse previste in unica rata anticipata.

Il fondo assegnato al _____ relativamente alle spese di cui all'art. 4 della presente convenzione si intende Iva compresa.

Il Dirigente scolastico autorizza, con la presente, l'accredito delle suddette risorse sul conto corrente bancario n. _____ presso _____ ed esattamente intestato a _____

Coordinate bancarie: _____ - _____

In caso di ritardo nella approvazione del P.E.G. superiore a 60 giorni decorrenti dall'inizio dell'esercizio (1° gennaio) potranno essere assegnati acconti sul totale del fondo predeterminato, su richiesta motivata e nei limiti ammessi dalle norme al momento vigenti.

Il fondo assegnato dovrà essere speso nella sua totalità nell'anno di competenza. Resta inteso che ove si verificasse una palese incapacità di spesa da parte dell'Istituto scolastico, questa Amministrazione si riserva la facoltà di rivedere il budget stesso.

ART. 7

Operazioni di inventariazione e rettifica economica/ patrimoniale delle scritture contabili

Gli arredi e le attrezzature acquistati con le risorse liquidate, nonché gli interventi di minuta manutenzione straordinaria effettuati (fondi B e C di cui alla scheda di rendicontazione allegata) dovranno essere acquisiti all'inventario della Città metropolitana, secondo il suo regolamento di contabilità. Per tale motivo le fatture relative all'esercizio "X" dovranno essere inviate unitamente alla rendicontazione all'ufficio patrimonio della Città metropolitana entro il 31.1 dell'esercizio successivo "X+1" per consentire le operazioni di inventariazione e rettifica economica/ patrimoniale delle scritture contabili.

Il fondo ordinario, il fondo per acquisto arredi ed il fondo interventi minuti di manutenzione straordinaria (A, B e C di cui alla scheda di rendicontazione allegata) verranno contabilizzati fino alla inventariazione come costo di esercizio (registrando la scrittura del trasferimento alle scuole superiori come conferimenti di parte corrente e in conto capitale).

ART. 8

Durata della convenzione

La durata della presente convenzione sarà biennale, decorrente dalla sottoscrizione della stessa, e si prorogherà per i bienni successivi salvo disdetta da darsi con preavviso di almeno tre mesi da una delle parti tramite raccomandata A.R.

A titolo iniziale e sperimentale alla fine del primo anno le parti procedono ad una valutazione congiunta in relazione ad attività svolte e problemi affrontati, con eventuali revisioni e integrazioni dell'intesa.

Rimane comunque facoltà della Città Metropolitana di Firenze revocare in qualsiasi momento la presente convenzione o apportare revisioni e/o integrazioni, anche in caso di modifiche della normativa vigente, garantendo gli impegni di spesa assunti sino a quel momento dall'Istituzione scolastica, ovviamente nell'ambito delle competenze dell'Amministrazione metropolitana e limitatamente al budget comunicato all'inizio dell'anno.

ART. 9

Variazioni

Dietro richiesta di una delle parti la presente convenzione potrà subire variazioni stabilite di comune accordo.

La verifica preordinata delle suddette variazioni, per l'anno successivo, dovrà essere effettuata entro l'undicesimo mese dell'anno in corso.

ART. 10

Usi extrascolastici

La Città Metropolitana si riserva di utilizzare o di far utilizzare a terzi (Enti territoriali, società sportive, associazioni, ...) gli edifici o porzioni di edificio come sopra consegnati secondo modalità e tempi compatibili con le esigenze delle attività didattiche. In tal senso si richiamano i contenuti della vigente normativa che pone l'obbligo di mettere a disposizione della collettività locale le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici.

Tale riserva sarà esercitata tramite corrispondenza, accordi scritti e convenzioni.

ART. 11

Rendiconto e Controlli

Il trasferimento dei fondi e degli eventuali contributi finalizzati così come indicato nei precedenti articoli è soggetto a rendicontazione entro il 31 gennaio delle fatture dell'esercizio precedente e il 31 agosto dell'anno successivo per quelle restanti secondo l'Allegato A, che forma parte integrante della presente convenzione. La mancata o lacunosa presentazione di rendiconto entro le scadenze fissate sospende il procedimento per l'assegnazione del fondo per la nuova annualità.

Il Dirigente scolastico si impegna a mettere a disposizione dell'Amministrazione metropolitana la documentazione amministrativo-contabile relativa all'utilizzo dei fondi assegnati all'Istituto su richiesta della Direzione competente.

ART. 12

Controversie

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente atto, troveranno applicazione le norme del Codice Civile ed ogni altra norma di legge vigente in materia. Per ogni controversia relativa al presente atto ed alla sua interpretazione le parti cercheranno una conciliazione in via amministrativa. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, sarà competente il Foro di Firenze.

ART. 13

Dati Personali

Le parti autorizzano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, solo ed

esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla loro attività, fatta salva la normativa del diritto d'accesso agli atti amministrativi di cui alla Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche e/o integrazioni.

ART. 14

Registrazione

Ai fini fiscali si precisa che la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella, Allegato B, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed è registrabile in caso d'uso, a tassa fissa, a norma del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto approvato e sottoscritto

Per la Città Metropolitana di Firenze

.....

Per l'Istituto Scolastico

.....